

COMMISSIONI DI GARA, LA GESTIONE TELEMATICA TRA RUP E COMMISSARI

A domanda Risponde Antonio BERTELLI

22 giugno 2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

**Prossimo
appuntamento:**

**22 giugno 2021
dalle ore 11.30**

Gli argomenti del webinar

- Le norme di riferimento
- Le competenze obbligatorie e facoltative
- In quali casi non si nomina la commissione di aggiudicazione
- Le modalità telematiche
- I lavori della commissione tra regole e discrezionalità
- Obbligo di seduta pubblica?
- Le comunicazioni nelle procedure telematiche
- La nomina dei commissari
- Cause di astensione, di incompatibilità, di esclusione RUP, Dirigente, componente di commissione

• Art. 77 Codice dei Contratti

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Norme generali
in materia di
Commissione di
Aggiudicazione

La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara.

Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ma non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante

Norme generali
in materia di
Commissione di
Aggiudicazione

Norme generali in materia di Commissione di Aggiudicazione

- **Cons Stato, V, 12.02.2020, n. 1104**

- Il provvedimento di esclusione non può essere adottato dal presidente della commissione di gara, perché ciò compete al responsabile unico del procedimento, quale dominus dell'intera procedura

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la fase della gara è, alternativamente, a cura:

1. Del RUP;
2. Di un seggio di gara;
3. Di un Ufficio ad hoc designato.

*Dove non
occorre la
Commissione*



Art. 77 comma 2

-La regola: procedure telematiche

-La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.



In generale la commissione

- i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito;
- ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito;
- iii) successivamente, in seduta pubblica, da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo

*La procedura
secondo le
linee guida
n.5 ANAC*



Con la [sentenza n. 7270 del 24 ottobre 2019 la Sez. V del Consiglio di Stato](#), nel decidere un caso nel quale la Commissione di Gara aveva omesso la lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, già oggetto di valutazione in seduta riservata, ha affermato il principio secondo cui tale scostamento rispetto alla procedura descritta al punto 1.1 delle [Linee Guida ANAC n. 5](#) non determina l'illegittimità dell'aggiudicazione, dal momento che *"dalla formulazione letterale delle stesse si evince che, nonostante l'enunciazione di possibili modalità procedurali, la determinazione delle specifiche formalità di espletamento delle operazioni di gara è rimessa, comunque, alla discrezionalità della stazione appaltante, seppur nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, pubblicità e trasparenza"*.

*Deroghe alla
procedura
secondo le
linee guida
n.5 ANAC*



Consiglio di Stato , III, 25 novembre 2016, n. 4990

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte"

Il rischio della modificabilità delle offerte nelle gare telematiche



- **Consiglio di Stato sez. III, 05/12/2019, n.8333**

Non è, a rigore, necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche (lo stesso vale per le offerte economiche), in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti

Obbligo di seduta pubblica in una gara telematica?



- Cons. Stato, III, 20.01.2021, n.627

Nelle gare telematiche ove la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte e fermi i limiti di modificabilità dei dati e dei file allegati e trasmessi con firma digitale, grava sull'appellante l'onere di presentare pertinenti allegazioni atte a provare e provare la potenzialità lesiva di eventuali violazioni violazione anche rispetto alle specifiche modalità telematiche di conduzione della procedura selettiva,.

*Onere della
prova in una
gara
telematica*



In una gara telematica i Commissari possono essere abilitati a visionare autonomamente (con username e password) le offerte tecniche dei concorrenti?

Il [Consiglio di Stato , Sez. III , 11 marzo 2019 , n. 1637](#) stabilisce che questo modo di operare è **pienamente legittimo**.

Come lavora la commissione in una gara telematica



Ove la procedura di affidamento sia condotta attraverso modalità telematiche, le quali, per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i “log di sistema”, ovvero ogni singolo e specifico momento procedimentale, viene esclusa ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.

Come lavora la commissione in una gara telematica



- Art.29 codice dei contratti

• Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,, ove non considerati riservati ai sensi dell'art.53 ovvero secretati ai sensi dell'art.162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"

*gara
telematica:
obbligo di
comunicazione
e agli
offerenti?*



Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

*gara
telematica:
obbligo di
comunicazione
e agli
offerenti?*

”



- TAR Marche , 13.09.2019, n. 560

Nel caso in cui la stazione appaltante stabilisca nei documenti di gara “che utilizzerà l’ambiente denominato “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale, ivi comprese le comunicazioni relative alle sedute pubbliche di gara ” , ci troviamo dinanzi ad un autovincolo

*gara
telematica:
obbligo di
comunicazione
e agli
offerenti?*



Cons. Stato, III, 07.06.2021, n. 4343

La parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso inteso a lamentare la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nelle procedure ad evidenza pubblica, a causa, da un lato, dell'apertura dei plichi in seduta riservata e alla presenza del solo R.U.P. e, dall'altro, del mancato riferimento, nel verbale n. 1 dell'8 maggio 2020, alle operazioni di verifica dell'integrità delle offerte dal punto di vista informatico.

Il T.A.R. ha respinto il motivo in discorso evidenziando, con riferimento alla presunta violazione del principio di pubblicità, che la procedura di gara in esame era telematica,

*gara
telematica:
obbligo di
comunicazione
e agli
offerenti?*



Come scegliere i commissari

- **Decreto Legge n. 77.2021, art. 51**

• L'Albo dei Commissari istituito presso l'ANAC da utilizzare per scegliere gli esperti da nominare nelle commissioni di aggiudicazione è sospeso fino al 30 giugno 2023



Come scegliere i commissari

- **Art. 216, comma 12, codice dei contratti**

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante



Come scegliere i commissari

Si consiglia di predeterminare le modalità di selezione dei commissari interni ed esterni attraverso :

1. Atto a contenuto generale che fissi criteri di trasparenza e competenza;
2. Regolamento;
3. Atto di organizzazione dell'organo di vertice;
4. Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).



Come scegliere i commissari

- Modalità selezione componenti interni
- Estrazione a sorte;
- Predisposizione di terne da parte del RUP;
- Esame dei curricula e valutazione della relativa esperienza maturata



Come scegliere i commissari interni

- Linee guida n.5

È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime



Come scegliere i commissari

- Modalità selezione componenti esterni
- Esame curricula e della esperienza maturata;
- Accordi per servizi ausiliari di committenza;
- Convenzioni con altre amministrazioni.

- Consiglio di Stato, n. 6818/2020
- la giurisprudenza ha ritenuto che il comma 12 dell'articolo 216 non debba "essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni"


nomina
commissario
esterno senza
procedura
comparativa:
legittimità

- Tar Brescia sez. II, 16 novembre 2020, n. 799
- I principi di competenza e di trasparenza devono ritenersi rispettati qualora la nomina riguardi soggetti la cui esperienza nella materia sia desumibile dal relativo curriculum professionale ed a condizione che detto curriculum sia reso pubblico

nomina
commissario
esterno senza
procedura
comparativa:
legittimità

- Art. 29 codice dei contratti - (Principi in materia di trasparenza)
- Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla **composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti** devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Publicità e
trasparenza

- 
1. Cause di incompatibilità
 2. Cause di esclusione
 3. Motivi di astensione
 4. Conflitti d'interesse

Chi non può far parte delle commissioni di aggiudicazione

- Art. 77, comma 5 codice dei contratti

• Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Cause di incompatibilità

Art. 35-bis, Dlgs 165/2001.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la PA):

.....;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Cause di esclusione per sentenze non passate in giudicato

Coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del T.U. approvato con DPR 9/10/1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

Cause di esclusione per sentenze non passate in giudicato

Coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale

Cause di esclusione per sentenze non passate in giudicato

Coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del dlgs 22/06/2007, n. 109; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il dlgs 4/03/2014, n.

24

Cause di esclusione per sentenze non passate in giudicato

- Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio ;
- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo

Cause di esclusione per sentenze passate in giudicato

Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

Cause di
esclusione per
provvedimenti
cautelari
preventivi

- Art. 77 comma 6 codice dei contratti

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Cause di
esclusione per
precedenti
negligenze

Art. 51 codice di procedura civile

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore .

Cause di
astensione
(in analogia)

Art. 42 codice dei contratti

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. .

Conflitti d'interesse

Art. 77, comma 4 codice dei contratti. (Commissione giudicatrice)

- I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Cause di incompatibilità

TAR Veneto, I, 15/10/2020, n.946

Il dirigente, secondo la ricorrente, ha approvato il progetto tecnico di gara, ha nominato il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto, ha approvato gli atti di indizione della gara contenenti i criteri di aggiudicazione dando atto, nella medesima delibera, che il bando e il disciplinare di gara nonché i relativi allegati sono stati redatti in collaborazione con il servizio gare e contratti. Egli poi ha nominato la commissione giudicatrice indicando sé stesso come presidente, ha disposto l'aggiudicazione definitiva approvando l'operato della commissione, nel frattempo ha disposto tre proroghe tecniche all'appalto in favore di un'associazione temporanea di imprese la cui mandataria e due mandanti coincidono con la mandataria e due delle tre mandanti dell'associazione temporanea di imprese aggiudicataria dell'appalto in esame

Il Dirigente in
commissione

TAR Veneto, I, 15/10/2020, n.946

Appare corretto affermare che, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 18.04/2016 n. 50, abbia conservato validità l'orientamento giurisprudenziale per il quale il cumulo di funzioni tra dirigente della struttura organizzativa competente e di presidente della commissione di gara non si ponga in contrasto automaticamente, ed in termini di principio, con le regole di imparzialità che governano le pubbliche gare, fatta salva la valutazione nel singolo caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; id. 14 gennaio 2019, n. 283; id. 20 novembre 2015 n. 5299, id., 17 novembre 2014, n. 5632).

A fronte della censura formulata in termini formalistici dalla ricorrente senza comprovare sul piano concreto le possibili interferenze realizzate dal dirigente nella preparazione degli atti di gara, la Provincia ha obiettato che l'apporto del dirigente si è limitato alla ratifica ed al recepimento di atti formati da altri soggetti, senza l'esercizio di poteri discrezionali, ovvero all'adozione di atti obbligatori in adempimento dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente in commissione

• TAR Puglia, Lecce, III, 24/08/2020, n.949

- nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi

Il RUP in commissione

- TAR Puglia, Lecce, III, 24/08/2020, n.949
- nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi

Il RUP in
commissione

• TAR Piemonte, I, 10/03/2021, n.258

• Valga osservare che le disposizioni dell'art. 77, co. 4 e 8 non ostano al cumulo delle funzioni di RUP e Commissario/Presidente: per un verso, il comma 4 rinvia ad una valutazione da operarsi "con riferimento alla singola procedura", escludendo implicitamente una preclusione automatica al cumulo, tanto che la giurisprudenza prevalente opina nel senso che l'eventuale incompatibilità debba essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell'interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al dirigente ed alla Commissione – incompatibilità che nel caso di specie non pare in concreto profilarsi in alcun modo (cfr. Cons. Stato sez. III, 05/12/2019, n.8333; T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 24/08/2020, n.949; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 02/07/2019, n.3620);

Il RUP in commissione

• TAR Calabria, Catanzaro, I, 04/04/2018, n.815

• **Commissione di gara: un caso in cui il RUP è stato ritenuto incompatibile**

• La richiamata norma deve essere quindi intesa nel senso di prescrivere la necessità, ogni qualvolta vi sia coincidenza soggettiva tra RUP e membro (o presidente) della commissione, di dare conto, (eventualmente) nel corpo della relativa determinazione amministrativa di nomina, quantomeno, della insussistenza, di ragioni ostative in ordine a siffatta sovrapposizione di funzioni.

Il RUP in commissione

COME SI COORDINANO IL RUP ANCHE COME COMMISSARIO UNICO E IL RUP E LA COMMISSIONE ANCHE NELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE E LA SUCCESSIVA PRODUZIONE DEI VERBALI?

Le competenze dirigenziali sono stabilite per gli eell all'art. 107 del TUEL. Spettano ai dirigenti gli atti di natura provvedimentoale oltre che la presidenza delle gare , la responsabilità delle procedure d'appalto e la stipulazione dei contratti; al dirigente spetta anche la nomina dei RUP e delle Commissioni aggiudicatrici. Le funzioni del RUP sono stabilite all'art. 31 del codice dei contratti e attengono a tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. In particolare il RUP è responsabile dell'efficacia e della tempestività della procedura. Il RUP può anche svolgere il ruolo di verbalizzante nelle procedure di gara

E' POSSIBILE, NEL REGOLAMENTO PER LA NOMINA COMPOSIZIONE E COMPENSO DEI COMMISSARI, STABILIRE UN GETTONE FORFETTARIO PER SEDUTA CON IMPORTO VARIABILE IN BASE ALL'IMPORTO B.A. E NUM. CONCORRENTI, O È NECESSARIO QUANTIFICARE IL COMPENSO SU ALTRI PARAMETRI?

- Il codice dei contratti detta norme per la corresponsione dei commissari dell'albo ANAC. Per il resto le modalità di corresponsione sono stabilite discrezionalmente (e quindi nei limiti dell'eccesso di potere). Personalmente ritengo più opportuno determinare a corpo la corresponsione. Poiché al momento della nomina dei commissari si conosce il numero delle offerte, la motivazione della corresponsione può essere anche correlata a questo aspetto

IL RUP POTREBBE SVOLGERE ANCHE IL RUOLO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE?

- Si può svolgerlo e la valutazione è caso per caso

NEL CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA, O QUAND'ANCHE FOSSE APERTE, GESTITE SUL MEPA (PER ES.) AL PREZZO PIÙ BASSO, È NECESSARIO IL SEGGIO DI GARA? A PARERE MIO NO.

- Ed infatti la gara al prezzo più basso può anche essere gestita monocraticamente dal RUP
- COME SI DEVONO GESTIRE LE VALUTAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI?
- Vedi slides
- IN QUALI CASI IL RUP PUÒ ESSERE PARTE DELLA COMMISSIONE, COME PRESIDENTE, MEMBRO O SEMPLICE VERBALIZZANTE? ESISTONO CASI IN CUI IL RUP È TASSATIVAMENTE ESCLUSO DAI LAVORI DELLA COMMISSIONE?
- Il RUP può in ogni caso svolgere la funzione di verbalizzante Per il resto la valutazione è caso per caso

Il RUP in commissione

OBBLIGO DI SORTEGGIO O LIBERTÀ DI NOMINA DIRETTA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?

Non sussiste obbligo di sorteggio. Gli obblighi attengono al rispetto dei principi di trasparenza e competenza, tenendo conto delle cause di incompatibilità, di obbligo di astensione, di conflitto d'interessi

E' NECESSARIO SORTEGGIARE I COMMISSARI TRA UNA ROSA DI CANDIDATI IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AL NUMERO DI COMPONENTI DA SORTEGGIARE ANCHE IN QUESTA FASE DI SOSPENSIONE DEL COMMA 3 DELL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016?

Vedi risposta precedente

Il RUP in
commissione

E' SUFFICIENTE DARE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE CON CONNESSIONE REMOTA, OPPURE OCCORRE GARANTIRE LA PRESENZA FISICA? COME SI VERBALIZZANO LE SEDUTE RISERVATE DELLA COMMISSIONE DI GARA, SPECIE SE NON VENGONO SVOLTE IN PRESENZA?

- È sufficiente la connessione in remoto

- NELLE PROCEDURE TELEMATICHE, DATA E ORA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN VIDEOCONFERENZA VANNO SEMPRE COMUNICATE AGLI OFFERENTI?

Le sedute pubbliche vanno sempre comunicate; delle procedure riservate si da conto nei verbali di gara

Il RUP in commissione

COME SI STA ORIENTANDO LA GIURISPRUDENZA SULLE GARE "A PORTE CHIUSE", SENZA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI O PUBBLICO NEMMENO IN VIDEOCONFERENZA, MA SOLO CON TRASMISSIONE DI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE TRAMITE LE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA?

- La giurisprudenza consente queste modalità

- QUAL È LA PROCEDURA, IN QUESTA FASE, PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER UNA GARA DI SERVIZI SOPRASOGGLIA?

Spetta al dirigente la nomina della commissione. La disciplina della nomina può esser ritrovata: in un apposito regolamento; in un atto a contenuto generale che fissi criteri di trasparenza e competenza di organizzazione; nel piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Il RUP in commissione

Slides a cura di: Antonio Bertelli e Francesco Bertelli

Grazie per la
partecipazione

Per info contattaci a:

 webinar@asmel.eu

 800 165654

 www.asmel.eu

**Grazie
per
la
partecipazione!**